Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 136 del 18 maggio 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 maggio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 25

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. **7.**

Concessione contributi alle Cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per la costruzione di alloggi.

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1984, n. **8.**

Inquadramento nel ruolo del personale della regione Campania dei dipendenti già operanti presso il C.E.D. (Centro elaborazione dati) del Servizio Ricerca Scientifica ed Informatica.

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1984, n. **9.**

Normativa concorsuale del personale delle UU.SS.LL. della regione Campania in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni.

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1984, n. **10.**

Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione.

SOMMARIO

REGIONE CAMPANIA

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1984, n. 7.

Concessione contributi alle Cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle forze dell'ordine per la costruzione di alloggi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 15 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le riserve di contributi di edilizia agevolata convenzionata, operate sulle disponibilità previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 in attuazione della legge regionale n. 12 del 23 febbraio 1982, sono concesse alle Cooperative edilizie costituite solamente tra gli appartenenti alle Forze dell'Ordine in attività di servizio, individuate dal 2° comma dell'art. 1 della citata legge regionale n.12/82 per la realizzazione di alloggi per i propri soci.

Il limite massimo del costo di alloggio ammissibile a contributo è quello determinato dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 2

Le Cooperative edilizie partecipanti ai bandi di concorso per l'ottenimento dei contributi devono essere iscritte nel registro prefettizio ed i soci devono possedere i requisiti previsti dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 457.

I criteri di priorità nell'individuazione delle cooperative beneficiarie dei contributi devono riferirsi alla cantierabilità dei programmi costruttivi nonché a programmi il cui progetto di realizzazione preveda il ricorso alle fonti energetiche alternative a quelle tradizionali per la produzione di acqua calda sanitaria.

Art. 3

La Giunta regionale predispone apposito bando di concorso nel quale viene fissato il limite massimo di n. 24 alloggi per ciascuna Cooperativa beneficiaria del contributo, elevabile a 36 alloggi per quelle che localizzino l'intervento costruttivo nei Comuni con oltre 60 mila abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

L'anzidetto bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania dalla cui data di pubblicazione decorre il termine di scadenza per la presentazione delle domande in uno alla documentazione comprovante i requisiti ed i criteri di priorità per la partecipazione.

Art. 4

Presso la sede dell'Assessorato regionale all'Edilizia Economica e Popolare viene istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una apposita commissione per l'istruttoria e l'esame delle richieste, nonché per la formulazione della graduatoria.

Qualora più Cooperative si classifichino a parità di punteggio, al fine di individuare la posizione utile delle stesse sino alla concorrenza della disponibilità, si ricorre a sorteggio tra quelle appartenenti ad una stessa fascia.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura della Commissione come sopra istituita; della data e della sede del sorteggio viene dato preventivo avviso tramite i rispettivi Comandi regionali onde permettere ai rappresentanti delle Cooperative interessate, ove lo ritengano, di assistere alle succitate operazioni.

Una volta effettuati i sorteggi, la graduatoria deve essere trasmessa all'Assessore che sovraintende al Servizio Edilizia Economica e Popolare che ne propone l'approvazione alla Giunta regionale.

Art. 5

La Commissione prevista dal 1° comma dell'art. 4 è così composta:

a) da un Rappresentante rispettivamente dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, degli Agenti di Custodia, designati dai relativi Comandi Generali, nonché da due rappresentanti dei Sindacati della Polizia di Stato più rappresentativi nella Regione;

b) da un Funzionario del Servizio Edilizia Economica e Popolare della Regione Campania, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione dell'Assessore che sovraintende al servizio stesso;

c) da un Rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni della Cooperazione più rappresentative (Confederazione Generale Cooperative Italiane, Lega Nazionale delle Cooperative Italiane e Associazione Generale Cooperative), designato dalle medesime.

La Commissione è presieduta dall'Assessore all'Edilizia Economica e Popolare, il quale è incaricato anche di invitare le parti interessante a designare i propri rappresentanti, entro il termine di giorni quindici, avvertendo che, decorso inutilmente detto periodo, la Commissione si intende validamente costituita, purché rappresentata da almeno i due terzi dei Componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dai partecipanti alla seduta purché siano presenti almeno la metà più uno dei Componenti la Commissione; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale, nominato dall'Assessore all'Edilizia Economica e Popolare.

Art. 6

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1984 e successivi si farà fronte con l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 «Interventi per l'edilizia agevolata» corrispondente al cap. 602 del bilancio per l'anno finanziario 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 27 febbraio 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1984, n. **8**.

Inquadramento nel ruolo del personale della regione Campania dei dipendenti già operanti presso il C.E.D. (Centro elaborazione dati) del Servizio Ricerca Scientifica ed Informatica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 15 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il personale che ha operato ininterrottamente a far tempo dal 1° aprile 1980 presso il Centro Elaborazione Dati del Servizio Ricerca Scientifica ed Informatica, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, con mansioni di operatore, perforatore ed addetto imput/output, con l'impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'amministrazione regionale, viene immesso nel ruolo del personale della Giunta regionale della Campania previo superamento di concorso da espletarsi a norma del regolamento di esecuzione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11; approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 69/9 del 26 febbraio 1976.

Art. 2

I candidati giudicati idonei vengono immessi ai sensi della legge regionale 7 luglio 1981, n. 41 nei livelli indicati nell'allegata tabella A con l'attribuzione dello stipendio iniziale corrispondente a ciascun livello.

Art. 3

L'attuale dotazione organica del personale del ruolo della Giunta regionale della Campania, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 13 della L.R. n. 12/81, all'art. 7 della L.R. n. 75/80 ed all'art. 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, presenta sufficiente disponibilità per l'immissione di detto personale nei corrispondenti livelli riportati nell'allegata tabella.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 1° marzo 1984

FANTINI

TABELLA A

	Livello	*stipendio annuo lordo*
n. 6 Operatori	V	L. 4.140.000
n. 5 Perforatori	IV	L. 3.372.000
n. 4 Addetti imput/output	IV	L. 3.372.000

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1984, n. 9.

Normativa concorsuale del personale delle UU.SS.LL. della regione Campania in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 15 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CONCORSI INDETTI
ED ESPLETATI DALLA REGIONE

Art. 1

Richiesta di indizione dei concorsi

I Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Lcali attivano le procedure concorsuali presentando annualmente alla Giunta regionale richiesta di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi per la copertura dei posti che risultino vacanti, negli organici dei propri servizi, dei quali si renda necessaria la copertura, rispettivamente alle date:

a) del 31 dicembre di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:

— ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G;

— ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;

— ruolo tecnico: tabelle A, B, C;

— ruolo amministrativo: tabella A.

b) del 30 giugno di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:

— ruolo sanitario: tabelle H, L, M, e limitatamente al quadro 1°; tabelle I e N;

— ruolo tecnico: tabelle D, E;

— ruolo amministrativo: tabella B.

Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti rispettivamente vacanti alle date di cui al precedente comma, quelli che si rendono vacanti per i motivi di cui al 3° e al 4° comma dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, entro sei mesi dalle date del 30 marzo e del 30 settembre di cui al 1° comma del successivo articolo 2.

Le richieste di indizione di concorsi per l'assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto e i posti per i quali non è prescritto, il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, 6° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I posti di cui al primo e secondo comma per i quali il Comitato di Gestione con adeguata motivazione non abbia presentato richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, commi terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2

Indizione dei concorsi

La Giunta regionale indice annualmente i pubblici concorsi, dandone immediata comunicazione alla Quinta Commissione Consiliare sulla base delle richieste pervenute da parte delle Unità Sanitarie Locali, entro il 30 marzo per i posti di cui alla lettera a) del primo comma del precedente art. 1 ed entro il 30 settembre per i posti di cui alla lettera b) del primo comma dello stesso articolo.

I concorsi sono unici per la copertura dei posti della medesima qualifica e disciplina salvo quanto previsto dal primo, secondo e terzo comma, art. 17 del D.P.R. n. 761 per il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore.

Tale personale può partecipare a concorsi per posti di pari posizione funzionale di aree funzionali diverse da quelle di appartenenza.

I concorsi sono indetti a norma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dei decreti del Ministero della Sanità 30 gennaio 1982 concernente: «Normativa concorsuale del personale delle U.S.L., in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761» e 3 dicembre 1982 recante: «Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 30 gennaio 1982».

Art. 3

Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente

Fuori dal termine di cui al precedente art. 1 i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possono essere soddisfatte mediante la utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, possono richiedere alla Giunta regionale l'indizione e l'espletamento di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini di cui al primo comma del precedente art. 1 e dei quali non fosse possibile prevedere la vacanza ai sensi di quanto previsto al secondo comma dello stesso articolo.

La Giunta regionale, qualora riconosca la sussistenza delle esigenze di carattere urgente, indice apposito concorso nei casi in cui i posti vacanti non possono essere coperti mediante l'utilizzazione di graduatoria di pubblico concorso già espletato o in corso di espletamento.

Ai concorsi di cui al precedente comma si applicano le norme di cui all'articolo 20 e seguenti della presente legge.

Art. 4

Pubblicità dei bandi

Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a dare la massima diffusione ai bandi di concorso in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dei decreti ministeriali di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 che nei successivi articoli della presente legge vengono denominati rispettivamente «decreto ministeriale (D.M.) 1982/1» e «decreto ministeriale (D.M.) 1982/2».

Art. 5

Domanda di ammissione ai concorsi

Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate direttamente agli Uffici competenti al loro ricevimento ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

Le domande devono essere accompagnate dalla indicazione delle Unità Sanitarie Locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio.

L'indicazione può comprendere una o più o tutte le Unità Sanitarie Locali, elencate in ordine preferenziale.

Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il bando di concorso deve precisare l'indirizzo al quale devono essere inoltrate le domande di ammissione e recare la avvertenza che il termine entro cui le stesse devono essere presentate è perentorio.

A titolo di ricevuta della presentazione diretta di domande di partecipazione al concorso l'ufficio competente, previa verifica, rilascerà copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e titoli presentati in allegato alla domanda.

Art. 6

Registrazione delle domande e verbale di chiusura

Ai fini della registrazione delle domande di ammissione è istituito per ciascun concorso apposito protocollo di arrivo.

L'addetto al protocollo ed il responsabile del servizio competente procedono, dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, alla chiusura di detto protocollo ai fini dell'accertamento delle domande pervenute nei termini.

Nel protocollo sono altresì registrate le eventuali domande pervenute oltre i termini stabiliti nel bando, con indicazione del giorno e dell'ora del ricevimento.

Art. 7

Ammissione dei concorrenti

L'ammissione dei candidati è deliberata dalla Giunta regionale. La Giunta regionale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti e di coloro che non abbiano presentato domanda secondo le prescrizioni del bando o le cui domande siano pervenute fuori termini.

Ai sensi dell'art. 5, comma secondo del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, qualifica e disciplina cui si riferisce il concorso.

Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

In caso di assunzione nella diversa area funzione, il triennio di formazione decorre dalla data della nuova assunzione.

Art. 8

Commissione di sorteggio

Nella deliberazione con cui procede alla nomina della Commissione di sorteggio di cui all'art. 7 dei decreti ministeriali integrati la Giunta regionale individua i funzionari cui affidare la Presidenza e la Segreteria della Commissione stessa e, eventualmente, le regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un numero di candidati non inferiore a dieci, nonché i dieci nominativi necessari per l'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del citato articolo 7 del decreto ministeriale 1982/1.

Art. 9

Procedura per il sorteggio

Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i

componenti della commissione di sorteggio secondo la seguente procedura ed è pubblico.

In un'urna vengono collocate dieci palline uguali, ciascuna contrassegnata da un numero compreso tra zero e nove.

Il pubblico ha facoltà di verificare l'urna e le palline numerate.

Prima di ciascun sorteggio viene verificato il numero complessivo degli iscritti nell'ultimo ruolo regionale pubblicato appartenenti al profilo professionale, posizione funzionale e qualifica cui si riferisce il sorteggio.

Ai fini della determinazione del numero sorteggiato viene effettuato un numero di sorteggi pari alle cifre che compongono il numero complessivo di iscritti nel ruolo di cui al precedente comma, iniziando dalle unità e sorteggiando successivamente quelle delle decine, delle eventuali centinaia e così via.

Dopo ciascuna estrazione la pallina estratta deve essere mostrata al pubblico e ricollocata nell'urna.

Le operazioni di sorteggio vengono ripetute, a data predeterminata nella deliberazione della Giunta di cui all'articolo precedente, per la sostituzione, nelle stesse forme, dei sorteggiati che per qualsiasi motivo abbiano rinunciato all'incarico, ovvero per i quali sussista un legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice.

Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori Universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del D.M. 1982/1, nonché per i sorteggi da effettuarsi in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso decreto.

Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere debitamente numerati prima del sorteggio nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

Art. 10

Commissione esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione Consiliare.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare la funzione di Presidente delle Commissioni a Consiglieri regionali o a componenti dei comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali della Regione.

La Giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle Unità Sanitarie Locali, da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente alla medesima posizione funzionale.

Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori, secondo le disposizioni impartite dal Presidente della Commissione.

La Giunta regionale può individuare le Unità Sanitarie Locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle Unità Sanitarie Locali sono a carico della Regione.

Gli atti relativi alla nomina delle commissioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita Commissione di cui all'art. 41, 4° comma del D.P.R. n. 761/79.

Art. 11

Comitati di vigilanza

I comitati di cui all'art. 6, comma ottavo, del D.M. 1982/1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta del

Presidente della Commissione esaminatrice e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti della Regione o delle Unità Sanitarie Locali.

Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'art. 10, terzo comma.

Art. 12

Calendario delle sedute e sede degli esami

Il calendario e la sede di esami devono essere notificati al candidato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno venti giorni prima dell'inizio della prima prova.

Art. 13

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori

Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il Presidente trasmette alla Giunta regionale i verbali e ogni altro atto del concorso.

La Giunta regionale entro trenta giorni, vista la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.

La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14

Posti conferibili

Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice, si siano resi vacanti e dei quali l'unità sanitaria locale abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione e quelli di cui al secondo comma del precedente art. 2;

d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, sempre che l'unità sanitaria locale ne abbia chiesto la copertura nei trenta giorni successivi alla vacanza.

I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad unità sanitarie locali, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.

Il Presidente della Giunta regionale, dopo assegnazione del posto agli aventi titolo al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili, in ciascuna unità santaria locale, ai vincitori del concorso.

Art. 15

Conferimento dei posti

Al fine del conferimento dei posti la Giunta regionale notifica l'esito del concorso e l'elenco dei posti conferibili nelle diverse Unità Sanitarie Locali a tutti i vincitori e ai concorrenti dichiarati idonei a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e li invita a produrre, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'elenco delle unità sanitarie richieste secondo l'ordine di preferenza.

In caso di mancata risposta entro il termine prescritto, la nomina si ha come non accettata.

Scaduto il termine di cui al precedente primo comma la Giunta regionale dispone con propria deliberazione l'assegnazione alle Unità Sanitarie Locali degli aventi titolo secondo l'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, in mancanza delle quali si procede d'ufficio una volta esaurite le preferenze stesse.

Sono esclusi dall'assegnazione i candidati dichiarati idonei che abbiano comunicato di non

accettare la nomina e quelli che entro il termine di cui al precedente primo comma non abbiano risposto.

I posti di personale medico per i quali, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge n. 833, sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno sono conferiti in base alle scelte espresse dai vincitori secondo l'ordine di graduatoria. A tale scopo la notifica di cui al precedente primo comma deve indicare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 16

Utilizzazione della graduatoria

Entro un anno dalla approvazione della graduatoria, le Unità Sanitarie Locali possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla data di nomina delle commissioni esaminatrici, esclusi quelli individuati ai sensi del precedente articolo 1 e quelli di nuova istituzione.

Il Presidente della Giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del successivo art. 20 il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle Unità Sanitarie Locali in cui risultino posti da ricoprire.

Art. 17

Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate

Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con Unità Sanitarie Locali della Regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 25 deve essere corredata:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma, integrata dall'accertamento condotto dalla sede dell'I.N.P.S. competente per territorio;

b) da una attestazione rilasciata dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.

Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista la riserva di posti di cui al presente articolo anche nei casi di modifica del rapporto convenzionale per riduzione complessiva di attività.

Art. 18

Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione

Gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti ed assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.

Il comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale in base alle domande degli interessati, tenuto conto del servizio prestato, delle attitudini di-

mostrate, risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori nei quali si è svolta la formazione, nonché dei titoli professionali e scientifici posseduti, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 19

Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali

Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'art. 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 14, lettera c) nonché di quelli che si rendono disponibilità a seguito dei trasferimenti.

In caso di conferimento di posti a personale non appartenente ad Unità Sanitarie Locali che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di legge, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarato vincitore del pubblico concorso.

I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.

L'utilizzazione della graduatoria avviene nel rispetto delle norme previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

TITOLO II

TRASFERIMENTI

Art. 20

Pubblicazione dei posti disponibili

Ai fini del trasferimento di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione all'atto della indizione dei pubblici concorsi notifica alle Unità Sanitarie Locali i posti messi a concorso mediante pubblicazione di apposito bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.

I bandi di trasferimento devono contenere l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

Nella notifica devono essere indicati i posti di personale medico per i quali è prescritto e quello per i quali non è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a provvedere alla massima diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 21

Domanda di trasferimento

Le domande di trasferimento ad altra Unità Sanitaria Locale della Regione, redatte in carta semplice ed in duplice copia devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al Presidente del comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale di appartenenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade perentoriamente alle ore 12 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei posti vacanti e disponibili ai sensi del precedente articolo 20. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.

Per le modalità di presentazione delle domande di trasferimento si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda di trasferimento tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

Nella domanda devono essere indicate le sedi disponibili richieste, secondo l'ordine di preferenza.

Il personale medico è tenuto a precisare nella domanda di trasferimento se essa si riferisce anche a posti per i quali, ai sensi dell'art. 47, sesto comma, legge n. 833 è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato favorevolmente il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento solo decorso il triennio di formazione. La domanda di trasferimento può essere presentata per posti ricadenti nell'area funzionale di appartenenza. Il trasferimento è disposto secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale nell'area di appartenenza.

Ai fini di cui al precedente comma la pubblicazione dei posti di assistente medico o di veterinario collaboratore disponibili per il trasferimento deve contenere l'indicazione delle discipline cui si riferiscono i posti stessi.

Ai sensi dell'art. 37, comma primo, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 può presentare domanda di trasferimento in posti pubblicizzati a norma del precedente art. 20 anche il personale di ruolo dipendente da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico aventi sede nel territorio della Regione.

Art. 22

Graduatoria dei trasferimenti

Le graduatorie relative ai trasferimenti, predisposte prima dell'inizio delle prove di esame dei singoli concorsi, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.

Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la Giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle graduatorie approvate, assegna il posto agli aventi titolo al trasferimento presso la Unità Sanitaria Locale, in cui risultano posti disponibili, ivi compresi quelli previsti alla lettera c) del precedente art. 14.

Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati alle Unità Sanitarie Locali interessate e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO III

ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 23

Delega alle Unità Sanitarie Locali

L'assunzione tramite selezione ai sensi del 2° comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è delegata, limitatamente ai seguenti profili professionali, alle unità sanitarie locali:

Ruolo Sanitario

— Tab. I - quadro secondo - profilo professionale: operatori professionali professionali di seconda categoria;

— Tab. N - quadro secondo - profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria.

Ruolo Tecnico

— Tab. F - profilo professionale: operatori tecnici;

— Tab. G - profilo professionale: agenti tecnici.

Ruolo Amministrativo

— Tab. C - profilo professionale: coadiutori amministrativi;

— Tab. D - profilo professionale: commessi.

All'adozione degli atti relativi provvede il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 24

Individuazione dei posti da ricoprire

Le Unità Sanitarie Locali individuano annualmente, con deliberazioni del comitato di gestione, i posti in organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno che intendono ricoprire ai sensi del precedente art. 23.

Ai fini della determinazione dei posti, si considerano disponibili solo quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzione con ordini religiosi, di cui al terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nei sei mesi successivi alla data del 31 luglio.

La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22.

Art. 25

Indizione delle selezioni

Il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non assegnati mediante trasferimento dei quali ritenga necessaria la copertura.

Il bando di selezione deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studio di cui al secondo comma dell'art. 159 del D.M. 1982/1 anche del prescritto titolo abilitativo.

Art. 26

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice per il personale indicato all'articolo 23 è nominata dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, ed è composta: dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale ovvero da un componente dell'Assemblea delegato dal Presidente, che la presiede; da un rappresentante della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale; da due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali regionali, nel rispetto del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, artt. 6 e 7; da un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale del relativo profilo professionale. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 27

Indizione ed espletamento delle selezioni per più Unità Sanitarie Locali

Le Unità Sanitarie Locali possono procedere congiuntamente all'indizione e all'espletamento delle selezioni di cui al presente titolo.

L'Unità Sanitaria Locale che provvede all'espletamento della relativa procedura approva la graduatoria per ciascuna Unità Sanitaria Locale interessata.

Art. 28

Norme applicabili

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimenti.

Le presenti disposizioni restano in vigore, sempreché compatibili, anche successivamente

all'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

Incarichi

I posti vacanti, purché messi a concorso, e i posti disponibili per assenza o impedimento del titolare possono essere ricoperti per incarico con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 30

Conferimento di incarichi

L'incarico è conferito dal comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa. Ai concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra Unità Sanitaria Locale della Regione o che vi abbiano rinunciato, non puo essere conferito altro incarico.

Art. 31

Conservazione del posto

Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra Unità Sanitaria Locale della Regione è conservato, per la durata dell'incarico, il posto ricoperto nell'Unità Sanitaria Locale di provenienza.

Art. 32

Conferimento di incarichi per avviso pubblico

Il comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, può per eccezionali ed inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti in pianta organica, purché siano avviate le procedure concorsuali di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, previa emanazione di apposito avviso pubblico autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Gli incarichi di cui al comma precedente comunque cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.

L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.

La Commissione per il conferimento dell'incarico di avviso pubblico è quella prevista dal precedente art. 26 della presente legge.

L'avviso deve avere la massima diffusione nei modi previsti dal precedente art. 4 e deve essere pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Il conferimento dell'incarico di cui al primo comma del presente articolo, non costituisce titolo di valutazione ai fini del concorso bandito.

Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per il conferimento di incarichi in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, quando manchino graduatorie utilizzabili.

TITOLO V

Art. 33

Competenze della Regione

Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, 44, 46 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Le funzioni attribuite alla Regione degli articoli 43, 56 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 34

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 — II comma — della Costitu-

zione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 1° marzo 1984

FANTINI

LEGGE REGIONALE 1° marzo 1984, n. **10.**

Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 15 marzo 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità degli interventi regionali

La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dello Stato in questa materia, promuove:

a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati ed immigrati e delle loro famiglie;

b) la diffusione della cultura tra gli emigrati per sostenere e rafforzare la identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine;

c) interventi, nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento e il reinserimento nelle attività produttive regionali degli emigrati che ritornano;

d) il superamento delle difficoltà degli stagionali e di quelle sociali e culturali inerenti la condizione dei lavoratori immigrati, italiani e stranieri.

Art. 2

Campi in cui si esplica l'iniziativa

Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 la Regione:

a) assume, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, adeguate iniziative per l'assistenza e la promozione culturale e sociale dei lavoratori emigrati della Campania e delle loro famiglie residenti all'estero, per mantenere e rinsaldare il legame con la terra d'origine, nell'osservanza di quanto disposto al punto I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1980;

b) svolge studi, indagini e inchieste sui movimenti migratori che interessano la Regione, nonché promuove ogni utile iniziativa per lo studio dei problemi connessi all'emigrazione e all'immigrazione;

c) favorisce la partecipazione dei lavoratori emigrati alla ripresa socio-economica, anche in relazione ai progetti di ricostruzione in atto nel territorio regionale;

d) interviene nei settori dell'edilizia abitativa, dell'occupazione, della formazione e della riqualificazione professionale, dell'istruzione e delle attività culturali per rimuovere gli handicaps legati alla condizione di emigrato o di immigrato;

e) favorisce il reinserimento sociale dei lavoratori rimpatriati, mediante incentivi e misure di sostegno alla realizzazione di attività, in forma singola, associata o cooperativistica, nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e di ogni altro settore produttivo, con particolare riferimento alle zone di esodo e alle zone sinistrate per calamità naturali;

f) sostiene, anche finanziariamente, l'attività di Enti, Associazioni, Patronati ed istituti degli emigrati ed immigrati;

g) favorisce ogni utile iniziativa degli emigrati e delle loro famiglie nel contesto socio-economico e culturale del paese di emigrazione nonché il loro reinserimento all'atto del rimpatrio;

h) organizza nel territorio regionale, anche tramite gli Enti Locali, soggiorni, vacanze culturali, viaggi di studio e di lavoro per i figli degli emigrati della Regione;

i) favorisce iniziative di assistenza per il ricovero in case di riposo per gli anziani e gli invalidi che non abbiano titolo ai sensi della vigente legislazione;

l) cura e sostiene un servizio di costante informazione sulle iniziative regionali che dispongono provvidenze nei vari settori, nonché sulla situazione occupazionale regionale;

m) concede borse di studio ai figli di emigrati all'estero che intendono frequentare in Campania l'Università ovvero Istituti di istruzione superiore;

n) promuove iniziative per accogliere e mantenere nei soggiorni marini e montani, nei campeggi giovanili i figli e gli orfani di lavoratori emigrati all'estero;

o) sostiene e organizza iniziative volte a difendere il patrimonio culturale ed umano degli immigrati nella Regione, favorendone l'inserimento nei luoghi di lavoro o di studio, nonché l'integrazione nelle comunità locali, in armonia con le leggi nazionali dello Stato.

Art. 3

Indirizzi dell'intervento regionale

Per il conseguimento delle finalità enunciate all'art. 1 e per concretizzare le iniziative di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione interviene con misure ordinarie e straordinarie.

Le misure ordinarie consistono nelle provvidenze disposte per la generalità dei cittadini e che, ove possibile e necessario, saranno adattate alle particolari condizioni ed esigenze degli emigrati, dei rimpatriati e degli immigrati, mediante l'introduzione di correttivi.

Le misure straordinarie sono programmate ed attuate, nelle materie di competenza regionale, per assicurare la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali dei lavoratori emigrati, rimpatriati, immigrati e dei loro familiari, che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del fenomeno migratorio.

Art. 4

Approvazione del programma triennale e del piano annuale

La Giunta provvede, su proposta dell'Assessore competente, alla definizione del programma triennale di massima e del piano annuale degli interventi.

Il piano annuale può essere articolato in progetti specifici, su proposta dell'Assessore competente, previo parere della Consulta regionale dell'emigrazione ed immigrazione.

Art. 5

Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione

Per l'attuazione delle finalità della presente legge la Giunta regionale si avvale della collaborazione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, istituita presso la Giunta stessa.

Art. 6

Composizione della consulta

La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, ed è composta;

a) dall'Assessore regionale preposto all'emigrazione ed immigrazione, che la presiede;

b) dal Presidente della Commissione consiliare competente;

c) da un rappresentante per ciascuna forza politica presente in Consiglio regionale;

d) da 12 emigrati residenti all'estero da almeno tre anni, scelti da terne proposte dalle Associazioni e Patronati in possesso dei requisiti indicati dall'art. 26 della presente legge;

e) da 1 emigrato da almeno cinque anni in Regioni italiane non contermini, designato con le modalità di cui alla lettera d;

f) da 1 immigrato straniero nella Regione da almeno tre anni, designato con le modalità di cui alla lettera d;

g) da 6 rappresentanti delle Associazioni dell'emigrazione e dell'immigrazione, aventi i requisiti indicati dall'art. 26 della presente legge;

h) da 4 rappresentanti dei Patronati regionali a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione e operanti nei Paesi stranieri;

i) da 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel C.N.E.L., in sede regionale.

l) da 3 rappresentanti delle Associazioni Professionali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative in campo nazionale (coltivatori diretti ed artigiani);

m) da 1 rappresentante dell'U.P.I.;

n) da 1 rappresentante dell'A.N.C.I.;

o) da 1 rappresentante dell'U.N.C.E.M.;

p) da 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del Lavoro;

q) dal Direttore del Centro regionale dell'Emigrazione;

r) da 1 rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

s) da 1 rappresentante dell'Unione regionale degli industriali;

t) da 1 rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;

u) da 1 rappresentante della stampa proposto dall'Associazione stampa dell'emigrazione.

Il Presidente della consulta può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, ovvero esperti dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Le designazioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Contulta stessa e fatte comunque salve le successive integrazioni.

Art. 7

Compiti della Consulta regionale

La Consulta formula proposte ed esprime pareri per:

a) la verifica periodica dell'entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali ed economici, concorrendo a formulare organiche proposte per il suo graduale ridimensionamento;

b) la formazione professionale e l'aggiornamento, la riconversione e riqualificazione dei rimpatriati;

c) interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale in favore degli emigrati e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'utilizzo di risorse comunitarie;

d) l'individuazione ed il miglioramento dei sistemi di trasferimento in Italia delle rimesse degli emigrati, per incentivarne il risparmio orientando la canalizzazione delle stesse verso istituti tendenti ad assicurare una sollecita trasmissione della valuta senza oneri a carico dei risparmiatori;

e) la diffusione a mezzo stampa di notizie sulla vita, sulla attività e sulla legislazione regionale ai corregionali emigrati all'estero ed in particolare sulle possibilità di occupazione in collegamento con l'osservatorio del mercato del lavoro;

f) favorire, anche in collaborazione con altri organismi, Enti ed Istituti, la cooperazione fra gli emigrati rimpatriati;

g) sostenere l'attività delle Associazioni di lavoratori stranieri più rappresentative, che operano nella regione e che svolgono servizi tendenti ad assicurare l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, nonché i legami culturali con il paese di origine dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;

h) rimuovere, con norme perequative e con interventi straordinari, gli ostacoli che di fatto limitino l'uguaglianza tra i cittadini emigrati ed

immigrati e quelli residenti, segnalando altresì i provvedimenti tendenti ad assicurare ai primi l'effettivo esecizio dei diritti civili e politici.

Art. 8

Segretariato della Consulta

È istituito il segretariato della Consulta per l'espletamento dei compiti connessi all'applicazione della leggé.

Esso è assunto dal coordinatore del servizio lavoro della Giunta regionale o da altro funzionario direttivo designato dall'Assessore competente. La dotazione organica, salvo successive integrazioni, nella fase di prima applicazione della legge, è di tre unità, di cui una esperta in stenodattilografia.

Art. 9

Funzionamento della consulta

La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto e su proposta dell'Assessore competente, alla nomina dei componenti ed alla loro sostituzione.

La Consulta elegge nel proprio seno due vice presidenti ed il Comitato Direttivo di cui al successivo articolo 10.

La Consulta ha sede presso l'Assessorato regionale competente. Essa, tuttavia, può essere localizzata anche altrove e può riunirsi anche in località diversa da quella ove ha sede.

La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno; in seduta straordinaria quando il Presidente, sentito il Comitato direttivo, lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, con documento motivato.

Le convocazioni della Consulta sono fatte dal Presidente, sentito il Comitato direttivo, in modo che pervengano agli interessati almeno quindici giorni prima della seduta. Nella convocazione debbono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; almeno un terzo in seconda convocazione. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Di ciascuna seduta della Consulta verrà redatto apposito verbale, che verrà inviato a tutti i componenti della Consulta.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta o da un suo delegato.

Nel bilancio della Regione sarà previsto un apposito fondo destinato alla copertura degli oneri per il funzionamento della Consulta e del suo direttivo.

Art. 10

Comitato Direttivo della Consulta

Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, dai vice Presidenti e da sette componenti eletti dalla Consulta nel proprio seno:

Il Comitato ha i compiti di:

a) deliberare sulle convocazioni della Consulta predisponendone l'ordine del giorno;

b) collaborare con il Presidente della Consulta e l'Amministrazione regionale per la realizzazione delle determinazioni della Consulta;

c) curare i rapporti della Consulta con gli organi istituzionali dei vari livelli e gli organismi, gli Enti e le Associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;

d) esprimere pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;

e) nell'ambito dei criteri di massima fissati annualmente dalla Consulta, inoltre, il Comitato ha i compiti di:

1) esprimere parere sui tempi e le modalità degli incontri da tenersi con le collettività degli emigrati e degli immigrati, nonché sulla partecipazione a convegni, conferenze, incontri ed

altre manifestazioni interessanti l'emigrazione e l'immigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni della Consulta;

2) proporre l'effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre inizative interessanti il settore.

La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.

Le sue sedute sono convocate dal Presidente con almeno dieci giorni di preavviso, riducibili, a cinque in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione deve essere allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Il Presidente può, ogni qualvolta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali od esperti.

Verbalizza le sedute il segretario della Consulta o un suo delegato.

Art. 11

Rimborsi ed indennità ai componenti la Consulta

Ai componenti della Consulta ed eventuali invitati od esperti per la partecipazione alle sedute della Consulta stessa e del comitato direttivo nonché, previa deliberazione di autorizzazione ed impegno della spesa da parte della Giunta regionale ai sensi delle vigenti disposizioni, per la partecipazione in Italia ed all'estero a convegni, conferenze, incontri di carattere internazionale, interregionale, nazionale, regionale, compete il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dirigenti della Giunta regionale.

Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e delle indennità di cui al presente articolo si fa riferimento alla residenza di lavoro o, in assenza, anagrafica.

Art. 12

Destinatari degli interventi

Destinatari degli interventi sono emigrati ed immigrati della Regione Campania.

Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini già residenti nella regione, che abbiano maturato:

a) un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente od autonomo, non inferiore ai tre anni negli ultimi cinque anni;

b) un periodo di permanenza in altre regioni italiane non contermini con la Campania, sempre per motivi di lavoro autonomo o dipendente, non inferiore a cinque anni negli ultimi sette secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Ai fini di tale computo l'attività lavorativa viene considerata rapportata ad un anno se esercitata per un periodo di tempo superiore ai sei mesi nello stesso anno.

La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità od enti previdenziali stranieri od italiani.

La permanenza in altre regioni italiane non contermini deve risultare da documenti ufficiali attestanti i rapporti di lavoro o l'attività esercitata e la loro durata.

Sono considerati emigrati anche i figli ed il coniuge superstite di chi abbia acquisito la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge, purché cittadini italiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati immigrati i cittadini stranieri e i loro familiari presenti nella regione per motivi di lavoro dipendente od autonomo, in regola con la normativa nazionale e le convenzioni internazionali.

La relativa certificazione deve essere rilasciata dalle apposite autorità consolari.

La Giunta regionale può stabilire i criteri per l'ammissione ad usufruire degli interventi di cui alla presente legge per le seguenti categorie:

a) stagionali, cioè coloro che lavorano in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi;

b) lavoratori che emigrano alle dipendenze di imprese operanti all'estero, con esclusione di coloro che vi sono inviati in trasferta dall'impresa stessa.

Possono usufruire dei benefici della presente legge gli emigrati che siano rientrati nella Regione da non oltre due anni.

Restano comunque valide le richieste eventualmente avanzate entro tale termine.

Art. 13

Accesso degli emigrati alla legislazione regionale

Nelle singole leggi regionali che dispongono gli interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, nonché in materia di edilizia abitativa, di formazione professionale, di sanità, assistenza e di servizi sociali, saranno definiti i criteri di applicazione che tengano conto della particolare condizione degli emigrati, singoli o associati, che rientrano definitivamente nella Regione.

Art. 14

Fondo regionale per l'emigrazione e l'immigrazione

Nel quadro di una politica programmata dei rientri e di servizio sociale e culturale a favore degli emigrati, dei rimpatriati e degli immigrati, l'Amministrazione regionale, anche avvalendosi degli altri Enti locali e degli enti, associazioni e istituzioni degli emigrati e degli immigrati, promuove, coordina e realizza mediante l'istituzione del «fondo regionale per l'emigrazione e l'immigrazione», interventi organici straordinari, anche in concorso con programmi nazionali e comunitari, nonché assume, incoraggia e sviluppa, iniziative di carattere sociale e culturale a favore dei lavoratori emigrati od immigrati, e delle loro famiglie, aventi lo scopo di assicurare la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'identità della cultura di origine.

Per la realizzazione degli interventi che comportino svolgimento di attività all'estero da parte della Regione, la stessa promuoverà l'intesa con il Governo nazionale, nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed eventuali modificazioni.

Per l'attuazione degli interventi del Fondo regionale la regione si avvale degli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nonché di:

a) eventuali contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;

b) eventuali contributi o finanziamenti statali;

c) altri eventuali contributi.

Art. 15

Interventi del fondo

Sono a carico del fondo gli interventi straordinari dell'Amministrazione regionale in favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli immigrati e dei loro familiari, aventi lo scopo di:

a) favorire, nell'ambito del territorio regionale, la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati ed immigrati e dei loro familiari, anche agevolando la loro frequenza ai corsi all'uopo previsti;

b) favorire il reinserimento produttivo dei lavoratori rimpatriati, agevolando la realizzazione di attività in forma singola, associata e cooperativistica nei settori industriale, artigianale, commerciale, agricolo, turistico e peschereccio, con particolare riferimento alle zone di esodo e alle zone dichiarate sinistrate per calamità naturali;

c) agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati ed immigrati e la loro frequenza a scuole ed a corsi universitari nell'ambito del territorio regionale, anche attraverso l'assegnazione di apposite borse di studio;

d) favorire il riscatto ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo pensionistico, dei periodi di lavoro effettuato in paesi non convenzionati in questa materia con l'Italia;

e) organizzare, nel territorio regionale, anche tramite gli altri Enti locali od altri enti ed associazioni, soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio per i figli degli emigrati della Regione ed iniziative di turismo sociale e di interscambio con particolare riferimento ai giovani e agli anziani;

f) curare, sostenere la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari ed altre pubblicazioni che si propongono di rinsaldare i rapporti degli emigrati con la terra di origine e di favorire la loro conoscenza della situazione occupazionale regionale e delle leggi regionali che, disponendo provvidenze nei vari settori, possono agevolarne il rimpatrio;

g) favorire l'inserimento, sotto il profilo dei servizi sociali di preparazione e di prima assistenza, nonché della qualificazione professionale e del diritto allo studio, dei lavoratori immigrati nella regione anche incoraggiando e sviluppando iniziative a carattere sociale e culturale;

h) sostenere altre eventuali iniziative a favore degli emigrati e degli immigrati nella regione;

i) effettuare direttamente o tramite idonei istituti e centri di ricerca, studi strumentali alla programmazione degli interventi del fondo nonché gli studi e le indagini previste dalla presente legge;

l) sostenere, anche finanziariamente, l'attività degli Enti, delle Associazioni e delle Istituzioni degli emigrati e degli immigrati.

Art. 16

Interventi socio-assistenziali

Ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e delle apposite norme-delega regionali gli interventi socio-assistenziali sono di competenza dei Comuni singoli o associati.

All'inizio di ogni anno la Consulta, sulla base delle disponibilità economiche del fondo, suggerisce i tipi di interventi, anche attraverso appositi «moduli», prevedendone la priorità nella concessione.

In particolare ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente nella Regione, dopo un periodo continuativo di permanenza all'estero per motivi di lavoro di almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, o di almeno cinque anni negli ultimi sette se da altre regioni italiane non contermini, possono essere destinate, su istanza degli interessati prodotta ai Comuni di residenza, entro i primi 10 mesi dal rientro, le seguenti provvidenze:

a) concorso alle spese di prima sistemazione;

b) concorso alle spese di viaggio e al trasporto delle masserizie per sé e per i propri familiari.

Dal periodo di permanenza di cui sopra si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale indennizzabile. Possono essere concesse, altresì, le seguenti provvidenze:

a) concessione di borse di studio ai figli di emigrati all'estero che intendono frequentare in Campania l'università ovvero Istituti di istruzione superiore;

b) iniziative per accogliere e mantenere nelle colonie marine e montane, nei campeggi giovanili, i figli e gli orfani di lavoratori emigrati;

c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari;

d) interventi a favore di immigrati e delle loro famiglie in particolare stato di bisogno.

Le richieste di cui al presente articolo vengono istruite dai Comuni di residenza degli interessati entro due mesi dalla ricezione delle stesse.

Il Servizio Lavoro, sulla base dei prospetti che saranno inoltrati trimestralmente dalle Amministrazioni comunali interessate, attestanti la regolarità degli atti, provvederà, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Consulta regionale, a presentare alla Giunta regionale la proposta della ripartizione dei fondi disponibili da assegnare a ciascun Comune.

La Regione, nel ripartire i fondi destinati all'assistenza, terrà conto delle particolari esigenze degli emigrati, dei rimpatriati e degli immigrati ed emanerà le direttive per omogeneizzare gli interventi stessi.

Art. 17

Formazione e riqualificazione professionale

L'Amministrazione regionale, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione profes-

sionale e con le modalità previste dalle leggi regionali che disciplinano la materia, assume iniziative per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori rimpatriati ed immigrati nella regione, italiani o stranieri.

Art. 18

Interventi in materia di edilizia abitativa

La Regione, nella predisposizione della legislazione di competenza relativa all'edilizia economica e popolare, tiene conto della particolare condizione della emigrazione e della immigrazione e ne adegua la disciplina esecutiva.

Art. 19

Incentivazione di attività produttive

Qualora non intervengano le agevolazioni previste dalle leggi regionali di settore, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire con la dotazione del Fondo di cui all'art. 14 della presente legge, per concedere i benefici previsti dalle leggi stesse, agli emigrati in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della presente legge, che rientrano definitivamente nella Regione ed avviano attività produttive singole, associate o cooperativistiche nei settori dell'agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca, turismo e servizi.

La Giunta regionale può inoltre concedere un contributo per le spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti dagli emigrati e trasferiti nel territorio regionale per l'avvio dell'attività al rientro, nella misura del 25% della spesa ritenuta ammissibile. Sono esclusi dallo stesso le eventuali spese per diritti doganali.

La Giunta regionale, su proposta del Servizio Lavoro e promozione sociale, autorizza la concessione di contributi per le spese di impianto ed avviamento in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno il 50% di emigrati.

Detto contributo viene concesso per tre anni consecutivi in misura decrescente e, rispettivamente, non superiore all'80%, 65% e 50% della spese effettivamente sostenute in ciascuno dei tre anni, sulla base di programmi di attività corredati di preventivi di spesa, previo parere del Servizio regionale competente.

Ai fini della costituzione delle cooperative previste dalla presente legge è sufficiente un numero di soci pari complessivamente a nove.

Per le iniziative di cui sopra che siano localizzate in Comuni dichiarati sinistrati il contributo è elevato rispettivamente al 100% per il primo anno, 85% per il secondo anno e 70% per il terzo anno.

La Giunta regionale è inoltre autorizzata a versare per un periodo massimo di tre anni alle cooperative di produzione e lavoro operanti nella Regione un contributo non superiore al 25% degli oneri sociali relativi ai soci in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 della presente legge. Tale contributo è elevato al 50% per le iniziative localizzate in Comuni dichiarati sinistrati.

Art. 20

Inserimento scolastico

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire assegni e borse di studio in favore dei figli di emigrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della presente legge e degli orfani di emigrati privi di altra assistenza, per la frequenza anche convittuale, nella regione, di scuole, pubbliche e parificate di ogni ordine e grado e di corsi universitari.

Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scnazionale e la frequenza della scuola dell'obbligo dei ragazzi rientrati dall'emigrazione od immigrati italiani o stranieri, nella Regione, l'Amministrazione regionale organizza, in concorso con i programmi nazionali e comunitari e con altri Enti locali, istituti e organizzazioni, che istituzionalmente operano nel settore scolastico e in quello dell'emigrazione e immigrazione:

a) corsi di recupero linguistico e di reinserimento e doposcuola;

b) corsi di lingua italiana e di alfabetizzazione per gli immigrati stranieri;

c) incontri, convegni, seminari, per gli operatori della scuola, d'intesa con gli organismi preposti, impegnati nelle attività di cui ai punti a) e b) precedenti.

Art. 21

Soggiorni - Scambi - Turismo sociale

La Regione, anche tramite le Amministrazioni provinciali e comunali e delle associazioni degli emigrati aventi i requisiti di cui all'articolo 26 della presente legge, utilizzando anche eventuali contributi del Fondo sociale Europeo, curerà l'avvio e la permanenza in soggiorni della Regione dei figli degli emigrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della presente legge.

I programmi relativi all'effettuazione dei soggiorni saranno definiti annualmente dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Direttivo della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

La Regione, inoltre, potrà attivare iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati, anche in concorso con altre Regioni ed amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni, d'intesa con le autorità di Governo.

Tali iniziative debbono riguardare in particolare viaggi e soggiorni nella Regione, con preferenza per gli emigrati giovani e anziani, e viaggi di istruzione per giovani e possono essere estese anche ai nati nella Regione e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.

Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione potrà assumere iniziative di interscambio con cittadini dei Paesi di emigrazione.

I programmi delle iniziative di cui al presente articolo saranno definiti annualmente dalla Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e, ove necessario, d'intesa con i competenti Organi di Governo.

Art. 22

Conferenza regionale

Con scadenza quinquennale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente e sentita la Consulta regionale, è autorizzata ad indire apposita Conferenza regionale per l'Emigrazione e l'Immigrazione.

La Giunta regionale, è autorizzata, altresì, sentito il Comitato direttivo della Consulta regionale per l'Emigrazione e l'Immigrazione e su proposta dell'Assessore competente, ad assumere gli oneri per l'effettuazione degli studi, delle indagini, delle ricerche previste dalla presente legge o proposti dalla consulta regionale o dal suo Comitato direttivo.

Art. 23

Iniziative culturali

La Regione, d'intesa ove necessario con il Governo, può svolgere all'estero iniziative di contatti ed incontri con le Comunità ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale ed artistico, nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di informazione e di rafforzamento della cultura di origine.

Tali iniziative saranno assunte anche in concorso con altre Regioni, Amministrazioni pubbliche, gli Istituti Italiani di Cultura ed altre Istituzioni culturali e Associazioni dell'emigrzione.

La Regione promuove altresì iniziative culturali a favore degli immigrati.

Annualmente, sentito il Comitato direttivo della Consulta regionale della emigrazione e dell'immigrazione, la Giunta regionale approva il programma delle iniziative da attuarsi.

Art. 24

Informazione

La Giunta regionale è autorizzata a sostenere le spese per la pubblicazione e la diffusione di un periodico di informazione sulle attività legislative ed amministrative della Regione, nonché su quanto possa avere rilevanza ed interesse per gli emigrati ed immigrati.

La gestione e diffusione del periodico fanno capo al direttivo della consulta che ne cura la redazione.

Art. 25

Diploma di benemerenza ad emigrati anziani

La Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo della consulta dell'emigrazione e dell'immi-

grazione, su proposta dell'Assessore competente, conferisce ogni anno un diploma di benemerenza agli emigrati campani che, in almeno trenta anni di emigrazione, hanno onorato il nome della Campania in Italia e nel mondo.

Art. 26

Associazioni - Enti - Istituzioni

La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle Associazioni, Enti ed Istituzioni che operano con carattere di continuità a favore degli emigrati e degli immigrati della Regione e delle loro famiglie.

A tal fine è istituito presso l'Assessorato regionale preposto ai problemi della emigrazione e della immigrazione il Registro delle Associazioni, degli Enti, delle Istituzioni che operano per gli emigrati e gli immigrati.

In tale registro sono iscritti, su conforme parere del Comitato direttivo della Consulta regionale le Associazioni, gli enti e le Istituzioni a carattere nazionale aventi una sede nella regione e che operino con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati della regione, degli immigrati e delle loro famiglie.

Per ottenere l'iscrizione le Associazioni, gli Enti, le Istituzioni di cui al comma precedente debbono avanzare domanda, corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) documentazione che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati e degli immigrati.

In particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nelle altre regioni e nella regione, la loro struttura, le modalità e le scadenze dei loro organi direttivi;

c) relazione documentata dell'attività svolta fra e per gli emigrati e gli immigrati della regione risalente almeno al triennio precedente la domanda.

Alle Associazioni, Enti, Istitutzioni iscritte nel «registro» di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione può concedere sovvenzioni annuali destinate a sostenere lo svolgimento dell'attività in favore degli emigrati e degli immigrati della regione e delle loro famiglie.

L'assegnazione delle sovvenzioni è fatta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il Comitato direttivo della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, sulla base delle domande presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno e tenendo conto prioritariamente dell'attività-programma per le collettività di emigrati ed immigrati.

Contestualmente alla domanda dovranno essere presentati:

a) il programma, corredato dal preventivo di spesa, delle iniziative per le quali si chiede la sovvenzione;

b) una relazione documentata sull'attività svolta nell'anno precedente.

Le sovvenzioni assegnate sono erogate:

1) per il 70% entro trenta giorni dalla data di assegnazione;

2) per il restante 30% entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'idonea documentazione giustificativa dell'impiego della sovvenzione assegnata.

La mancata presentazione della documentazione di cui al punto due del precedente comma comporta l'esclusione dalle sovvenzioni per gli anni successivi ed il recupero della somma erogata da parte della Regione.

Art. 27

Fondo economale

All'inizio di ogni esercizio finanziario, con provvedimento di Giunta, si provvede ad anticipare all'economo della Giunta regionale una dotazione di fondi per consentire l'erogazione immediata delle somme concernenti il trattamento di missione e il rimborso spese di viaggio a favore dei componenti la Consulta, nonché per situazioni di emergenza e di urgenza valutate dall'Assessore competente.

Art. 28

Norme associative

La legge regionale n. 14 dell'1° aprile 1975 è abrogata.

Le domande presentate ai sensi della precedente disciplina sono da ritenersi valide, ma i loro effetti cadono sotto la disciplina della presente legge.

Art. 29

Regolamento di attuazione

Su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione e della Commissione consiliare competente per materia, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 30

Accertamenti dell'Amministrazione regionale

L'Amministrazione regionale effettuerà periodici idonei accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate a norma della presente legge.

Art. 31

Norma transitoria

Nella fase di prima applicazione della legge e nelle more dell'insediamento degli Organi della Consulta della emigrazione e dell'immigrazione, l'Assessore competente è autorizzato a promuovere la piena applicazione della normativa e la concreta realizzazione delle iniziative, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e il coordinamento degli interventi.

Nella presente legislatura, per la costituzione della Consulta, in attesa della formazione del registro di cui all'art. 26, l'Assessore all'emigrazione ed immigrazione fa riferimento alle Associazioni, Enti ed Istituti più rappresentativi, anche per le proposte di competenza.

Art. 32

Dotazione del fondo

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per il 1984 è stabilito in L. 3mila milioni, che costituiscono il Fondo regionale per l'emigrazione e l'immigrazione.

Il Fondo viene così ripartito:

a) 1.500 milioni per le funzioni delegate concernenti gli interventi in favore dei lavoratori emigrati, immigrati e delle loro famiglie;

b) 350 milioni per le spese di primo impianto e funzionamento della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione;

c) 50 milioni per sovvenzioni a favore di Associazioni, Enti ed istituzioni che operano nel campo della emigrazione e della immigrazione;

d) 100 milioni per iniziative culturali a favore di emigrati e di immigrati, anche in concorso con altre Regioni ed Enti, Associazioni ed Istituzioni;

e) 1.000 milioni per incentivare iniziative e attività produttive singole, associate o cooperativistiche della emigrazione di ritorno.

Art. 33

Copertura di bilancio

Alla copertura degli oneri di cui all'articolo precedente si provvede per l'anno 1984 con gli appositi stanziamenti di bilancio di cui ai capitoli 1920, 1921 e 1922 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 la cui entità sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio.

La denominazione dei predetti capitoli viene così modificata:

— 1920 - «Fondi per gli interventi in favore dei lavoratori emigrati, immigrati e delle loro famiglie»;

— 1921 - «Spesa per la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonché per le sovvenzioni a favore di Associazioni, Enti ed Istituzioni che operano nel campo dell'emigrazione e dell'immigrazione e per iniziative culturali»;

— 1922 - «Interventi a favore di emigrati e di immigrati, nonché per incentivare iniziative e attività produttive singole, associate e cooperativistiche della immigrazione di ritorno.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio,

utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 34

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge, in relazione ai fini che persegue e alla situazione sociale dei comparti della emigrazione e della immigrazione nella Regione Campania, è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 — II comma — della Costituzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 1° marzo 1984

FANTINI

(1852)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651063/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.